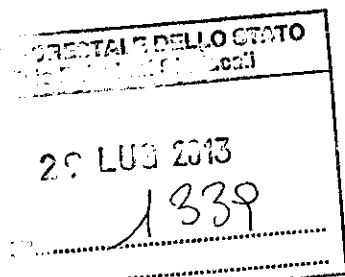




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III - Divisione 11^
Ufficio Trattamento Economico Accessorio

Roma, 12 6 LUG. 2013



Ai Comandi Regionali
del Corpo forestale dello Stato
LORO SEDI

Alla Scuola
del Corpo forestale dello Stato
CITTADUCALE

p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Protocollo n. 25860

OGGETTO: Trattamento di missione del personale del Corpo forestale dello Stato.
d.P.R. n. 164/2002 – art.7, commi 6 e 9.
Regime tributario del "rimborso forfetario e mancato pasto".

Si fa seguito a quanto già evidenziato con foglio n. 12349 del 31.12.2012 per rendere noto che, in relazione al regime tributario da applicare al rimborso forfetario in oggetto, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto alla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Tale istanza, concernente l'interpretazione del trattamento fiscale da riservare all'istituto in esame, è stata formulata proponendo una soluzione interpretativa volta a considerare gli emolumenti suindicati come non concorrenti alla formazione del reddito sottoponibile a ritenuta IRPEF, in analogia alle fattispecie disciplinate dall'art. 51, comma 5, terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, quali spese documentate relative al vitto e all'alloggio (in ipotesi di missioni al di fuori del territorio comunale).

In esito all'interpello formulato l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in coerenza al quesito posto e in considerazione delle finalità specifiche dell'istituto in rassegna, di recepire la linea interpretativa suggerita, considerando applicabile al rimborso forfetario di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 164/2002 il medesimo trattamento fiscale di favore, già previsto per il rimborso analitico.

Alla luce di quanto sopra e ritenendosi comunque doveroso assicurare, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 8 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 195, la piena armonizzazione e la sostanziale omogeneità nell'applicazione degli istituti di natura negoziale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, dovranno considerarsi revocate le disposizioni impartite con la nota sopradistinta, in ordine al regime di tassazione sovra soglia.

Nulla dovrà, invece, ritenersi innovato in relazione al trattamento tributario da operare al rimborso di cui all'art. 7, comma 6 del d.P.R. n. 164/2002 (cd. "mancato pasto"), per il quale il previsto regime fiscale, attesa la natura del rimborso, continuerà ad operare nelle modalità già indicate nella nota richiamata.

Con separata comunicazione saranno impartite disposizioni operative per il conguaglio delle somme già oggetto di tassazione con decorrenza 1° gennaio 2013.

Si invitano codesti Uffici a dare la massima estensione del contenuto della presente alle strutture territoriali dipendenti.

IL CAPO DEL SERVIZIO III
DAVIDE DE LAURENTIS